



COMUNE DI VILLA LAGARINA

www.comune.villalagarina.tn.it

Villa Lagarina, 23-12-2015

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di artifici pirotecnici sul territorio comunale (fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi, lanterne cinesi e similari)

ORDINANZA N° 66

IL SINDACO

Visto l'art. 8, comma 1, punto 13 dello Statuto Regione Trentino Alto Adige.

Visto l'art. 52 D.P.R. 31/8/72 n. 670.

Vista la Legge Provinciale n. 9 del 01/07/2011.

Visto il D.P.P. 07/12/2015 n. 70 e vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 18/12/2015, prot. n. D327-653049-21.1.

Considerata la pericolosità in generale, dell'utilizzo di artifici pirotecnici, aggravata in particolari periodi dell'anno dal clima siccitoso.

Dato atto che i manufatti di cui sopra possono provocare seri danni a cose, animali, persone incidendo pesantemente sulla sicurezza pubblica.

Rilevata la propria competenza ad adottare, sul territorio comunale, opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti, per fronteggiare situazioni di possibile pericolo quali quelle sopra.

In via d'urgenza,

ORDINA

con decorrenza immediata, il divieto assoluto e permanente su tutto il territorio comunale di accensione di fuochi d'artificio, di falò, di lanterne cinesi e affini, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici simili.

E' consentita, nei centri abitati (ad esclusione delle zone in prossimità di aree aperte quali prati, boschi, parchi...) e solo in occasione dei festeggiamenti di fine Anno/Capodanno, l'accensione di prodotti pirotecnici cosiddetti "declassificati" o "di libera vendita" che presentino un rischio potenziale molto ridotto e un basso livello di rumorosità e, purchè, non siano lanterne cinesi o similari, petardi, mortaretti e razzi.

Sono altresì ammesse deroghe specifiche su richiesta alla Giunta Comunale, da valutare e autorizzare di volta in volta.

E' fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza.

L'accertamento di eventuali violazioni alla presente spetta a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita, ex L. 689/81, con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio e in forma cartacea su tutti gli albi comunali.

IL SINDACO
Romina Baroni

PB/sf